

STATUTO MANAGERITALIA LAZIO ABRUZZO MOLISE SARDEGNA E UMBRIA

Approvato dall'Assemblea del 17 ottobre 2019

TITOLO I - DEFINIZIONE E DURATA

Art. 1 - Definizione e durata

1. MANAGERITALIA Lazio Abruzzo Molise Sardegna e Umbria è l'Associazione dei dirigenti, quadri e professional del commercio, dei trasporti, del turismo, dei servizi e del terziario avanzato ed ha origine dall'Associazione dei Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e similari di Pubblico Interesse costituita a tempo indeterminato il 12 aprile 1946 in Bologna, nel seguito del presente Statuto denominata MANAGERITALIA Lazio Abruzzo Molise Sardegna e Umbria o l'Associazione.

2. L'Associazione è aderente a MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, dei trasporti, del turismo, dei servizi, e del terziario avanzato.

3. ha competenza territoriale per le Regioni Lazio Abruzzo Molise Sardegna e Umbria

4. L'Associazione è apartitica ed ha sede istituzionale in Roma. Potranno essere istituite delegazioni territoriali.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione ha fini di natura sindacale, parasindacale, assistenziale, previdenziale, culturale ed in genere di promozione della professionalità e del ruolo degli associati.

2. In particolare, persegue i seguenti scopi:

- rappresentare e tutelare a livello regionale o provinciale gli interessi morali e materiali degli associati, sulla base delle direttive e degli indirizzi espressi dai competenti Organi di MANAGERITALIA;
- tutelare gli interessi sindacali e parasindacali degli associati, prestando assistenza e consulenza nelle controversie individuali e collettive eventualmente insorte nel corso e in conseguenza del rapporto di lavoro;
- tutelare gli associati nel campo specifico della previdenza e dell'assistenza;
- promuovere iniziative di carattere professionale e culturale, per la formazione, l'aggiornamento e la valorizzazione degli associati;
- costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- assumere ogni altra iniziativa a vantaggio degli associati.

TITOLO II - ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Iscrizione

1. L'iscrizione all'Associazione è valevole sino al 31 dicembre di ogni anno. La volontà di proseguire la partecipazione all'Associazione si intende tacitamente manifestata ove non sia stato presentato dall'associato formale atto di recesso, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

2. L'iscrizione obbliga l'associato a corrispondere i contributi di cui all'art.8 del presente Statuto.

3. L'iscrizione all'Associazione comporta, in modo contestuale ed automatico, l'adesione anche a MANAGERITALIA nonché, per gli executive professional, a MEP – Manageritalia Executive Professional.

4. I termini, le procedure delle domande di adesione e le modalità della contribuzione associativa sono disciplinati dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 4 - Associati ordinari

1. Possono iscriversi all'Associazione, in qualità di associati ordinari, coloro i quali hanno o hanno avuto in quanto pensionati, nel periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione, un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art.2095 c.c.

2. L'iscrizione in qualità di associato ordinario è incompatibile con l'iscrizione ad altra organizzazione sindacale di lavoratori o di imprenditori.

Art. 5 - Associati volontari

1. I dirigenti iscritti i quali abbiano perduto la qualifica possono continuare ad essere iscritti, in qualità di associati volontari, purché mantengano l'iscrizione ad almeno uno dei Fondi contrattualmente previsti - nei limiti dei regolamenti vigenti - e purché la domanda di prosecuzione volontaria avvenga successivamente ad almeno un anno di iscrizione in qualità di dirigente ad una o più Associazioni sindacali territoriali aderenti a MANAGERITALIA

2. L'iscrizione in qualità di associato volontario è incompatibile con l'appartenenza ad altra organizzazione sindacale di lavoratori o di imprenditori.

Art. 6 - Associati aderenti

Possono essere iscritti quali associati aderenti, purché non appartenenti ad altra organizzazione sindacale di lavoratori o imprenditori:

- A. i quadri, in servizio o in pensione;
- B. gli executive professional che si iscrivano a MEP;
- C. i superstiti dei dirigenti associati i quali abbiano diritto a prestazioni da Fondi od Enti dei CCNL firmati da Manageritalia;
- D. i sostenitori, siano:
 - 1) iscritti che abbiano perduto i requisiti richiesti per mantenere l'adesione quale associati ordinari o volontari;
 - 2) altri profili diversi dagli executive professional, che abbiano rivestito la qualifica di dirigente o che abbiano professionalità analoghe a quelle dei dirigenti associati a MANAGERITALIA ed alle Associazioni sindacali territoriali o che svolgano attività su tematiche pertinenti alla managerialità.

Art. 7 - Partecipazione all'Associazione

1. Gli associati partecipano all'attività dell'Associazione, contribuiscono a determinarne gli obiettivi e le linee strategiche, concorrendovi anche con il puntuale adempimento degli obblighi associativi.

2. Gli associati ordinari e volontari hanno la facoltà di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentarsi fra i candidati da eleggere, secondo quanto previsto dalle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione.

3. Gli associati aderenti sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo e pertanto non hanno la facoltà di cui al precedente comma 2.

4. Ogni associato ha il dovere di:
attenersi alle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione nonché di MANAGERITALIA, e, sussistendone i presupposti di MEP – Manageritalia Executive Professional;
rispettare le decisioni degli organi direttivi e concorrere alla loro attuazione;
atteggiare il proprio comportamento ai principi di solidarietà associativa ed agli scopi dell'organizzazione.

Art. 8 - Contributi associativi

1. I contributi associativi ordinari sono:
- la quota di ammissione, da versarsi "una tantum" all'atto dell'iscrizione;

- il contributo associativo annuale, da versarsi all'atto dell'iscrizione e successivamente alla scadenza, non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

2. La misura dei contributi associativi è stabilita annualmente dall'Assemblea, per l'anno successivo.

3. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 9 - Cessazione di partecipazione

1. Costituiscono causa di cessazione di partecipazione a MANAGERITALIA Lazio Abruzzo Molise Sardegna e Umbria:

- il recesso dell'associato;
- la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione ovvero per la prosecuzione quale iscritto;
- l'omesso pagamento dei contributi associativi;
- l'espulsione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti responsabili di area;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Organi sociali - norme comuni

1. Possono far parte degli Organi sociali elettivi gli associati ordinari e volontari in servizio o in pensione, in regola con il versamento dei contributi associativi, i quali non rivestano incarichi di rappresentanza imprenditoriale nei confronti di MANAGERITALIA o dell'Associazione, né siano dipendenti di organizzazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi stipulati da MANAGERITALIA.

2. Il mandato dei componenti gli Organi sociali elettivi è quadriennale e può essere rinnovato. Il Presidente che abbia svolto due mandati consecutivi ed il Vice Presidente di area che abbia svolto tre mandati consecutivi non possono essere rieletti per il successivo mandato. I componenti eletti per cooptazione durano in carica sino allo scadere del mandato degli altri componenti non cooptati.

3. Tutte le cariche decadono di diritto alla scadenza del Consiglio direttivo ovvero per le ipotesi di rinnovo del

medesimo; gli Organi sociali elettivi rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione dei componenti i nuovi Organi sociali.

4. I componenti degli Organi sociali elettivi i quali facessero registrare tre assenze consecutive o il 50% di assenze alle riunioni dell'Organo di appartenenza nell'ambito dello stesso anno solare sono considerati dimissionari. Il rispettivo Organo di appartenenza valuterà eventuali giustificazioni addotte e delibererà la prosecuzione ovvero la decadenza dal mandato.

Art. 12 - Assemblea

1. L'Assemblea, Organo di indirizzo politico e strategico dell'Associazione, si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre, comunque prima delle assemblee annuali di MANAGERITALIA, nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione - al quale spetta convocarla e presiederla - ovvero a richiesta e per surroga, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi. Gli associati assenti hanno facoltà di farsi rappresentare conferendo delega ad altri partecipanti.

3. Le riunioni dell'Assemblea in prima convocazione sono considerate valide quando siano intervenuti o rappresentati almeno oltre la metà degli iscritti; in seconda convocazione non sussistono quorum costitutivi.

4. Ogni associato ha diritto ad un voto - salva la limitazione per gli associati aderenti nelle assemblee elettive, di cui all'art.6 comma 2 del presente Statuto - e potrà essere portatore di un massimo di due deleghe.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati per delega, salvi i casi in cui siano richieste particolari maggioranze.

6. Le procedure e le modalità di convocazione dell'Assemblea nonché di delibera ed espressione del voto sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea compete:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'attività della Associazione;
- b) procedere ogni quattro anni all'elezione dei componenti il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Proviviri;

- c) approvare ogni anno il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- d) deliberare sulla relazione annuale del Consiglio direttivo;
- e) deliberare sulla misura dei contributi associativi annui;
- f) deliberare l'acquisto a qualsiasi titolo, l'alienazione e la permuta di beni immobili, nonché la loro trasformazione e la costituzione sugli stessi dei diritti reali;
- g) deliberare, con maggioranza almeno pari ai due terzi dei presenti e dei rappresentati per delega, sulle modifiche dello Statuto;
- h) deliberare, con maggioranza almeno pari ad oltre la metà degli iscritti, sull'eventuale recesso da MANAGERITALIA, sullo scioglimento della Associazione e sulla nomina di uno o più liquidatori;
- i) deliberare su ogni altro argomento propositole dal Consiglio direttivo.

Art. 14 - Referendum

1. Le elezioni per le cariche sociali, le operazioni di voto e le deliberazioni possono essere effettuate anche tramite referendum postale.

2. Spetta al Consiglio direttivo decidere, di volta in volta, se procedere mediante referendum nei casi di cui al precedente comma.

3. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie sono valide se adottate con maggioranza pari ad almeno due terzi dei voti pervenuti. Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori sono valide se adottate con maggioranza almeno pari ad oltre la metà degli iscritti.

4. Le procedure e le modalità di indizione del Referendum nonché di espressione del voto sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di attuazione delle linee di indirizzo e delle risoluzioni espresse dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione e può essere convocato su richiesta, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

2. Il numero dei componenti il Consiglio direttivo è stabilito dall'Assemblea dell'anno che precede le elezioni, su proposta del Consiglio direttivo uscente, e non può essere inferiore a 11 né superiore a 25. I

Consiglieri dovranno essere scelti almeno per il 60% fra gli associati ordinari in attività e gli associati volontari, dei quali non più di due appartenenti allo stesso gruppo aziendale e almeno il 60% proveniente dal settore contrattuale con il maggior numero di iscritti nel territorio dell'Associazione.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Rappresentante dell'Area Quadri ed il componente del Consiglio direttivo di MEP eletto dagli Executive Professional dell'Associazione.

4. Prima di ogni Assemblea nazionale il Consiglio direttivo nomina almeno un supplente e comunque dei supplenti nella proporzione massima del 20% dei Consiglieri dell'Associazione aventi titolo a partecipare all'Assemblea nazionale, con arrotondamento all'unità superiore se l'eventuale parte decimale supera i cinque decimi.

5. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente dell'Associazione;
- due o più Vicepresidenti;
- due o più componenti della Giunta esecutiva, dopo averne stabilito il numero;

6. Il Consiglio direttivo:

- a) attua gli indirizzi e le decisioni dell'Assemblea;
- b) delibera in merito alle relazioni, al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo annuali, da sottoporre all'Assemblea;
- c) approva data, luogo e ordine del giorno delle riunioni assembleari;
- d) costituisce le Commissioni consultive permanenti ed i Gruppi di lavoro ad hoc;
- e) propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto e ne approva il relativo Regolamento di attuazione;
- f) propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
- g) stabilisce le procedure di adesione e le modalità di pagamento dei contributi associativi;
- h) decide in ordine alle eventuali spese straordinarie dell'Associazione;
- i) propone i candidati per le nomine di competenza MANAGERITALIA;
- j) nomina e sostituisce i propri rappresentanti negli enti ed organismi in cui l'Associazione ha titolo;
- k) provvede alla cooptazione secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- l) revoca e/o sostituisce le cariche associative, esclusa quella di Consigliere. Condizione di ammissibilità alla discussione della proposta di sostituzione e/o revoca è che la stessa sia stata presentata da almeno il 25% dei Consiglieri. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio direttivo. Per la revoca occorrono due terzi dei voti dei presenti, col minimo di oltre la metà dei componenti il Consiglio direttivo;
- m) su proposta della Giunta esecutiva, conferisce cariche onorarie ad associati particolarmente

meritevoli, i quali, ove invitati, possono partecipare a titolo consultivo alle riunioni dei direttivi;

- n) adotta ogni altro provvedimento non attribuito alla competenza di altri Organi o da questi delegato.

7. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni alla Giunta esecutiva.

8. Le procedure e le modalità di convocazione del Consiglio direttivo nonché di delibera ed espressione del voto sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 16 - Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è Organo di proposta, di gestione e di governo dell'Associazione, nell'ambito delle determinazioni del Consiglio direttivo.

2. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti ed è composta dal Presidente dell'Associazione e dai Vice Presidenti, quali membri di diritto, nonché da altri componenti in numero non inferiore a due. Si riunisce di norma prima di ogni Consiglio direttivo e su richiesta del Presidente o della maggioranza dei suoi componenti.

3. La Giunta esecutiva:

- a) predispone ogni anno in tempo utile il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nonché il programma delle attività dell'Associazione, attenendosi alle linee di indirizzo espresse dal Consiglio direttivo. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto non oltre il 31 gennaio di ogni anno;
- b) cura la gestione economica e finanziaria;
- c) organizza i servizi e le attività di marketing dell'Associazione.

Art. 17 - Presidente

1. Il Presidente, eletto a norma dell'art. 15 comma 5 del presente Statuto:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) attua le determinazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, impartendo le direttive conseguenti ed assumendo le iniziative necessarie per le delibere e gli adempimenti statutari;
- c) convoca, presiede e coordina l'Assemblea, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, ed il Precongresso;
- d) nei casi di urgenza, esercita, previo parere consultivo dei Vice Presidenti, le attribuzioni del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva; in tali casi, Consiglio e Giunta ratificheranno l'operato del Presidente alla prima riunione e comunque non oltre trenta giorni.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza, dalla Giunta esecutiva; nel caso l'impedimento superi i sei mesi, il Consiglio direttivo eleggerà il nuovo Presidente ed ottempererà agli adempimenti statutari.

Art. 18 - Vice Presidenti di area

1. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito, con maggioranza dei suoi componenti, due Vice Presidenti di area, i quali:

- a) agiscono in collegamento con i rispettivi responsabili di area di MANAGERITALIA e forniscono al Presidente dell'Associazione il sostegno per garantire il mantenimento degli standard operativi e di erogazione dei servizi;
- b) sviluppano piani relativi alle aree di pertinenza, organizzando le appropriate coperture finanziarie da sottoporre all'approvazione degli Organi direttivi sociali competenti.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'Organo di controllo finanziario e amministrativo dell'Associazione ed è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea.

2. Il Collegio elegge fra i propri componenti il Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più componenti del Collegio, subentrano nella carica i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione.

4. I Revisori dei conti:

- a) vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e sulla regolare conservazione dei beni in dotazione;
- b) eseguono anche individualmente verifiche di cassa e contabili dopo aver preavvertito il Presidente e il Vice Presidente al quale il Consiglio ha conferito le attribuzioni di cui all'art.10 del Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- c) controllano i bilanci consuntivi e preventivi della Associazione;
- d) relazionano almeno trimestralmente sulle risultanze dei loro accertamenti;
- e) redigono le relazioni sui bilanci dell'Associazione.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo giudicante dell'Associazione ed è costituito da tre a cinque membri effettivi, oltre due supplenti, eletti ogni quattro anni dalla

Assemblea, fra gli iscritti che abbiano almeno 45 anni di età e cinque di iscrizione.

2. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più componenti del Collegio, subentrano nella carica i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione.

3. I componenti del Collegio non possono far parte di Organi direttivi dell'Associazione o di MANAGERITALIA, né di organismi ad esse collegati.

4. Il Presidente viene nominato dal Collegio fra i propri componenti. Partecipa di diritto, quale osservatore, alle riunioni del Consiglio direttivo. In caso di assenza è sostituito dal componente più anziano di età.

5. Il Collegio esamina e decide con atto scritto motivato i ricorsi presentati nei confronti di singoli associati, di Organi sociali (fatta salva la competenza del Collegio nazionale dei Probiviri di MANAGERITALIA, nelle materie di cui all'art.5 del relativo Statuto per violazione di norme statutarie), nonché di singoli componenti gli Organi sociali, per fatti relativi a cariche assunte.

6. Il Collegio ha il compito di accertare la fondatezza dei ricorsi e di deliberare adeguati provvedimenti, ove non risulti possibile conciliare la controversia e ripristinare il rispetto delle norme.

Tali provvedimenti sono:

- nei confronti di singoli iscritti:
 - 1) il richiamo scritto;
 - 2) la sospensione fino a sei mesi da eventuali cariche;
 - 3) la rimozione dalla carica;
 - 4) la sospensione dall'elettorato attivo e passivo fino a quattro anni;
 - 5) l'espulsione;
- nei confronti di Organi sociali:
 - 1) la censura;
 - 2) la sospensione temporanea della validità di singole decisioni, con invito a riesaminare la materia.

7. L'iscritto rimosso dalla carica sociale non potrà nuovamente ricoprire cariche prima di due anni dal provvedimento.

8. I soggetti nei cui confronti è proposto ricorso devono essere portati a conoscenza tempestivamente dei fatti che vengono loro addebitati ed essere regolarmente convocati dal Collegio almeno una volta prima della conclusione dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento, con diritto di essere ascoltati e presentare memoria difensiva.

9. Il procedimento di istruttoria e la fase decisionale devono concludersi entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso. In casi particolari, il Presidente del Collegio può rinviare il termine anzidetto di ulteriori trenta giorni, dandone comunicazione al ricorrente. In

caso di mancato rispetto dei termini ed entro trenta giorni dall'avvenuta scadenza dei medesimi, le parti interessate possono promuovere ricorso in seconda istanza al Collegio nazionale dei Probiviri di MANAGERITALIA.

10. Gli atti con le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere inviati all'interessato e al Consiglio direttivo; tali decisioni sono vincolanti per le parti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

11. Avverso le decisioni in prima istanza del Collegio ed entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le parti interessate possono proporre ricorso in seconda istanza al Collegio nazionale dei Probiviri di MANAGERITALIA.

TITOLO IV - CONSESSI CONSULTIVI

Art. 21 - Precongresso

1. Il Precongresso si riunisce ogni quattro anni, in concomitanza con la scadenza del mandato degli organi sociali e comunque prima del Congresso nazionale di MANAGERITALIA. E' convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Al Precongresso partecipano tutti gli iscritti della Associazione, in regola con il pagamento dei contributi sociali.

3. Il Precongresso ha il compito di dibattere le problematiche della categoria e fornire indicazioni di strategia sulle politiche da sviluppare per cogliere gli obiettivi in tutte le aree che riguardano gli iscritti.

4. Il Precongresso elegge nel proprio ambito i delegati che dovranno partecipare al Congresso nazionale di MANAGERITALIA, nel numero e con le modalità stabilite dal Comitato di Presidenza di MANAGERITALIA.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio netto dell'Associazione è costituito dalle risultanze del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31° dicembre di ogni anno.

4. Il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione annuali devono essere discussi e approvati dal Consiglio direttivo in tempo utile e depositati in sede almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.

5. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Sospensione dei termini

1. I termini previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione rimangono annualmente sospesi nei mesi di agosto e dicembre.

Art. 24 - Adempimenti

1. L'Associazione è tenuta a:

- agire in conformità alle deliberazioni degli Organi di MANAGERITALIA;
- consegnare o rendere disponibile ai propri iscritti - al momento dell'iscrizione e successivamente ad ogni eventuale emendamento dei testi - copia dello Statuto dell'Associazione e dello Statuto di MANAGERITALIA;
- inviare a MANAGERITALIA le convocazioni degli Organi direttivi, con i relativi ordini del giorno, per conoscenza ed anche al fine di permettere al Presidente o ai Vice Presidenti federali di partecipare, ove lo ritengano necessario, alle loro riunioni;
- inviare a MANAGERITALIA per conoscenza le bozze dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e degli Organi direttivi, appena completata la redazione;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e a trasmetterli in copia a MANAGERITALIA ai fini della determinazione degli eventuali contributi straordinari;
- comunicare a MANAGERITALIA, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero degli associati iscritti, in regola con il pagamento dei contributi per l'anno precedente;
- corrispondere a MANAGERITALIA, e sussistendone i presupposti a MEP, una quota del contributo associativo annuale per ciascun iscritto, nella misura e con le modalità previste nello Statuto di MANAGERITALIA. Per contributo associativo si intende quello statutario annuale, versato direttamente dall'iscritto all'Associazione;
- armonizzare la disciplina statutaria alla disciplina dello Statuto di MANAGERITALIA e relativi Regolamento di attuazione e Norme comuni per le Associazioni sindacali territoriali. Il processo di

armonizzazione deve avvenire entro sei mesi dall'approvazione della nuova normativa federale.

Art. 25 - Rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Statuto, si rinvia al relativo Regolamento di attuazione, alle norme di legge vigenti in materia nonché, ove applicabile, alla disciplina dello Statuto di MANAGERITALIA, del relativo Regolamento di attuazione e delle Norme Comuni per le Associazioni sindacali territoriali aderenti a MANAGERITALIA.

REGOLAMENTO
di attuazione dello Statuto
Approvato dal Consiglio direttivo del 28 gennaio 2020

* Art. 3

Art. 1 - Iscrizione all'Associazione

1. Coloro i quali, in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalle norme associative, intendano partecipare a all'Associazione, devono compilare on line oppure presentare alla segreteria dell'Associazione i modelli prestampati di domanda di iscrizione, ivi reperibili, attenendosi alle procedure indicate.

2. Gli iscrivibili in servizio sono vincolati a presentare domanda all'Associazione sindacale territoriale - aderente a MANAGERITALIA - del luogo ove prestano l'attività professionale ovvero di residenza anagrafica. Gli altri iscrivibili possono scegliere presso quale Associazione sindacale territoriale aderente a MANAGERITALIA iscriversi. Sono considerati iscrivibili anche coloro i quali, già iscritti all'Associazione o ad altra Associazione sindacale territoriale aderente a MANAGERITALIA, debbono trasformare il titolo dell'iscrizione a causa del mutamento della qualità di associato, fra una delle tipologie indicate agli artt.4, 5 e 6 dello Statuto dell'Associazione.

3. Gli iscritti in servizio sono tenuti a comunicare le variazioni di residenza o di sede lavorativa che diano luogo a violazione del vincolo di cui al precedente comma.

4. E' condizione per l'iscrizione il regolare pagamento dei contributi come previsti nello Statuto e nella contrattazione collettiva, nonché l'accettazione delle norme:

-Statutarie e Regolamentari dell'Associazione e di MANAGERITALIA, nonché - ricorrendone i presupposti - di MEP;

I. Comuni per le Associazioni aderenti;

II. presenti nella Carta Associativa per le Aree Quadri, per gli appartenenti a detta categoria;

5. Le norme sopra indicate sono messe a disposizione degli associati presso le Associazioni sindacali territoriali e sui siti internet istituzionali.

* Artt. 6 - 7

Art. 2 - Associati Aderenti: partecipazione

1. Gli associati aderenti partecipano all'attività dell'Associazione ed hanno diritti di voto con le esclusioni di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto (elettorato attivo e passivo); non possono, inoltre, esercitare diritti di voto in tutti gli argomenti all'ordine del giorno di esclusivo interesse della categoria dei dirigenti.

2. Le modalità di partecipazione degli associati aderenti "Quadri" sono ulteriormente dettagliate nella Carta Associativa di categoria.

3. Gli associati aderenti Executive Professional partecipano in MEP (Manageritalia Executive Professional) secondo le disposizioni statutarie e Regolamentari di detta Associazione.

4. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di MEP.

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo di MEP si svolge all'interno di un'Assemblea degli Executive Professional dell'Associazione; l'elezione è riservata ai soli Executive Professional in regola con il pagamento dei contributi.

L'Assemblea elegge un membro del Consiglio Direttivo di MEP.

L'elezione può essere fissata in contemporanea con quelle già previste per le nomine delle altre cariche dell'Associazione, oppure in una diversa giornata in base a quanto il Presidente dell'Associazione riterrà logisticamente opportuno.

L'Assemblea può anche svolgersi come indicato al successivo art. 3 punto 10).

5. Elezione dei "Delegati all'Assemblea Nazionale di MEP".

Al fine di individuare i soggetti "delegati" Executive Professional all'Assemblea Nazionale di MEP viene indetta una specifica elezione (eventualmente anche senza una convocazione di una Assemblea degli Executive Professional dell'Associazione).

Possono partecipare all'Assemblea di MEP i soggetti eletti quali "delegati" nei limiti di seguito indicati:

- fino a 50 iscritti: 2 delegati
- da 51 a 100 iscritti: 3 delegati
- da 101 a 150 iscritti: 4 delegati
- da 151 a 200 iscritti: 5 delegati
- sopra i 200 iscritti: 6 delegati

Ogni delegato dispone di un voto ponderato calcolato in base al numero di iscritti degli EP nella Associazione.

A titolo esemplificativo:

- Numero di EP iscritti, al 31/12 dell'anno precedente: 70
- Numero di delegati dell'Associazione = 3
- Voto ponderato per ogni singolo delegato dell'Associazione: $70 : 3 = 23,33$

6. La carica di "Delegato all'Assemblea Nazionale di MEP"

Detta carica ha una durata di anni quattro decorrenti dalla data dell'elezione.

Eventuali variazioni, negli anni successivi del numero degli E.P. - iscritti alla Associazione - non modifica il

numero dei delegati che restano tali per tutti e 4 gli anni. Ciascun Delegato potrà disporre, in ogni caso, di un voto ponderato calcolato in base al numero degli iscritti nell'Associazione al 31 dicembre precedente.

Alla scadenza dei 4 anni l'Associazione procede a nuove elezioni con eventuale rideterminazione del numero dei delegati. I nuovi eletti si insediano alla scadenza dei precedenti 4 anni.

Nel caso in cui le nuove elezioni non fossero tempestivamente tenute i "Delegati" in carica vedranno prorogata la loro funzione fino a nuova elezione. La decorrenza del nuovo mandato quadriennale decorre, in questo caso, dalla data della nuova elezione

7. I "supplenti" alla carica di "Delegato all'Assemblea Nazionale di MEP".

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione nomina un "supplente" ogni 3 delegati o frazione di 3. I supplenti così individuati sostituiscono i "Delegati all'Assemblea Nazionale di MEP" sia in modo "definitivo" (sussistendone i presupposti) oppure in modo "temporaneo" per la singola assemblea. In assenza di supplenti l'Associazione porterà un minor numero di "Delegati" all'Assemblea Nazionale di MEP.

Ogni "Delegato", ove fosse impossibilitato a partecipare, deve, tempestivamente, avvisare il proprio Consiglio Direttivo.

8. Elettorato passivo degli E.P.

Il diritto all'elettorato passivo degli Executive Professional con riferimento alla partecipazione in MEP, e quindi il diritto a candidarsi, è riservato agli associati che abbiano maturato almeno 2 anni pieni di iscrizione, a MEP o alla Associazione come Executive Professional, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene l'elezione.

9. Presentazione delle candidature.

Gli associati aderenti possono far pervenire per iscritto alla segreteria dell'Associazione le loro candidature alle cariche associative entro il 15 marzo dell'anno di scadenza dei mandati (15 aprile limitatamente all'anno 2020). I candidati "aderenti" che abbiano rispettato il termine di cui sopra vengono iscritti nella lista e nella scheda elettorale in ordine alfabetico, sotto la responsabilità di una Commissione elettorale nominata dal Consiglio uscente.

Con le stesse modalità gli Executive Professional possono far pervenire le loro candidature per poter essere eletti all'interno del Consiglio Direttivo di MEP o come "Delegati all'Assemblea Nazionale di MEP". Le candidature quali membri del Collegio dei Revisori Legali o del Collegio dei Probiviri di MEP, devono essere fatte pervenire presso la segreteria di MEP.

10. Cooptazione

Nell'eventualità che durante il quadriennio si determinino vacanze nelle cariche di Consigliere, il Consiglio dovrà, entro trenta giorni, provvedere

all'integrazione mediante cooptazione. I Consiglieri cooptati decadono dalla carica alla scadenza del mandato di tutti gli altri componenti il Consiglio.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, o dei Revisori dei Conti, subentrano nella carica i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione.

Nell'eventualità che durante il quadriennio si determinino vacanze nella carica di membro del Consiglio Direttivo di MEP, il Consiglio di MEP coopterà un nuovo membro scegliendolo fra gli E.P. iscritti alla medesima associazione territoriale.

* Artt. 12 - 13

Art. 3 - Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri o della maggioranza del Consiglio direttivo, ovvero per surroga. La disciplina relativa alle convocazioni a richiesta o per surroga è rinvenibile agli artt.4 e 5 del presente Regolamento.

2. L'avviso scritto di convocazione deve essere inviato agli associati, per mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione; qualora nell'assemblea siano previste elezioni di Organi sociali ovvero delibere sui numeri g) ed h) dell'art.13 dello Statuto, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data di riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e deve indicare luogo, data ed ora dell'Assemblea.

3. L'ordine del giorno è stilato a cura dell'Organo il quale, con la sua richiesta, legittima la convocazione dell'Assemblea.

4. In occasione delle assemblee elettive per il rinnovo delle cariche sociali, entro il 15 marzo dell'anno di scadenza dei mandati, gli associati ordinari e volontari potranno far pervenire per iscritto, alla Segreteria dell'Associazione, le loro candidature. I candidati i quali abbiano rispettato il termine di cui sopra verranno iscritti nella lista e nella scheda elettorale in ordine alfabetico, sotto la responsabilità di una Commissione elettorale nominata dal Consiglio uscente.

5. Antecedentemente alla discussione dei punti indicati all'ordine del giorno l'Assemblea nomina la Commissione di verifica dei poteri, alla quale affida il compito di accertare la regolarità della costituzione del consesso secondo le maggioranze ed i quorum stabiliti dallo Statuto; nomina altresì un Segretario, per la redazione e sottoscrizione del verbale dell'adunanza, a firma congiunta del Presidente.

6. Salvo quanto stabilito al comma seguente, l'Assemblea procede alle deliberazioni votando per alzata di mano. In caso di parità di voti, la votazione

dovrà essere ripetuta e in caso di nuova parità la delibera verrà ritirata.

7. Le votazioni concernenti le cariche sociali, nomine o mozioni sulla fiducia devono svolgersi a scrutinio segreto. In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa o, a parità di anzianità associativa, il più anziano di età. Copia del verbale delle operazioni elettorali deve essere inviata dal Presidente della Associazione al Collegio dei Probiviri e al Collegio nazionale dei Probiviri di MANAGERITALIA, entro un mese dalle elezioni stesse.

8. Qualora l'Assemblea debba deliberare su modifiche statutarie, si procede come segue:

- a ciascun associato deve essere inviato, insieme allo avviso di convocazione, il testo delle modifiche proposte, accompagnato da una relazione illustrativa;
- si procede alla lettura e successiva votazione di ogni singolo articolo da emendare, con possibilità di dichiarazione di voto;
- votati tutti gli articoli, viene quindi posto in votazione il testo complessivo dello Statuto: soltanto in caso di esito favorevole il nuovo Statuto può considerarsi approvato e vigente.

9. Non è possibile adottare deliberazioni su argomenti non inclusi all'ordine del giorno comunicato nelle forme previste ai partecipanti all'assemblea.

10. L'assemblea può anche riunirsi in più luoghi collegati mediante audio e/o video conferenza, qualora ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

In ogni caso:

- l'avviso di convocazione indica i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli associati potranno affluire;
- presso tali luoghi è messo a disposizione degli associati il medesimo materiale documentale che è disponibile presso la sede principale della riunione;
- gli associati che intervengono presso i luoghi audio e/o video collegati hanno diritto di prendere parte a eventuali votazioni previste dalla convocazione e di prendere la parola, al pari di quelli riuniti presso la sede principale della riunione.

Presidente e Segretario della riunione dovranno trovarsi presso la sede principale dell'Assemblea. In ciascuna delle sedi remote audio e/o video collegate è presente un "Assistente di Fiducia" nominato dal Consiglio direttivo, coadiuvato da un dipendente dell'associazione; l'assistente di fiducia controlla le registrazioni in ingresso e uscita, regola le operazioni di voto, regola il diritto di prendere la parola, secondo le direttive del Presidente della riunione.

* Artt. 12 - 15

Art. 4 - Convocazioni su richiesta: norme comuni

1. Per le richieste di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, di cui rispettivamente all'art. 12 comma 1 ed art.15 comma 1 dello Statuto, si osservano le seguenti norme comuni:

- le richieste devono pervenire per iscritto al Presidente dell'Associazione e in copia al Presidente del Collegio dei Probiviri, recapitate a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso di urgenza, è ammesso altro mezzo idoneo;
- le richieste devono contenere l'indicazione precisa dell'ordine del giorno oggetto di discussione ed essere accompagnate da eventuali memorie pertinenti;
- verificata la regolarità della richiesta il Presidente, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della medesima in caso di convocazione dell'Assemblea ovvero entro 10 giorni in caso di convocazione del Consiglio, indice la riunione dell'Organo collegiale, secondo le ordinarie modalità previste dal presente Regolamento.

* Artt. 12

Art. 5 - Assemblea: convocazione per surroga

1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 dell'art.12 dello Statuto ovvero il termine previsto all'art.4 del presente Regolamento e non verificandosi le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.17 dello Statuto, l'Assemblea può essere convocata con firma congiunta dei Vice Presidenti in carica ovvero, in mancanza, con firma congiunta di un Vice Presidente e del Presidente del Collegio dei Probiviri ovvero, non realizzandosi le ipotesi anzidette, con firma congiunta del Presidente del Collegio dei Probiviri e di un componente del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva.

2. La convocazione deve avvenire entro i quindici giorni seguenti all'apposizione delle firme.

* Art. 14

Art. 6 - Referendum

1. A ciascun iscritto in regola con il versamento dei contributi associativi, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la chiusura delle urne, dovrà inviarsi la lettera di avviso - indicante il termine per le operazioni di voto, la data ed il luogo dove le schede verranno scrutinate - nonché il materiale occorrente ai fini della consultazione. Per l'ipotesi di consultazione per l'elezione delle cariche sociali, la lettera di avviso dovrà precedere l'inoltro del materiale occorrente per la votazione e dovrà essere inviata almeno settanta giorni prima della data stabilita per la chiusura delle urne; le candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell'Associazione almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la chiusura delle urne; il materiale elettorale verrà inviato trenta giorni prima della data stabilita per la chiusura delle urne.

2. Non saranno giudicate valide le schede pervenute in data successiva a quella stabilita per la chiusura delle urne.

3. Le operazioni di scrutinio dovranno essere svolte dai Revisori e/o dai Probiviri; ove necessario per legge ovvero ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo, le operazioni referendarie verranno seguite anche da un Notaio.

* Art. 15

Art. 7 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma almeno sei volte l'anno e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione oppure ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, la Giunta esecutiva ovvero, con motivazione scritta, il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti. Le norme per le convocazioni a richiesta sono disciplinate all'art.4 del presente Regolamento.

2. L'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata con mezzo idoneo con preavviso di tre giorni.

3. Il Consiglio direttivo designa un Segretario, al quale affida la redazione del verbale della riunione. Il verbale - sottoscritto congiuntamente dal Segretario e da colui il quale presiede il consesso nonché approvato dal Consiglio della seduta successiva - verrà conservato fra gli atti dell'Associazione. Il testo, anche parziale, scritto o registrato, non potrà essere reso pubblico in qualsiasi forma senza autorizzazione del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide allorché intraprese almeno in presenza di oltre la metà dei componenti ed approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Nell'eventualità che, durante il quadriennio del mandato, si determinino vacanze nelle cariche dei Consiglieri, entro i trenta giorni successivi il Consiglio direttivo dovrà provvedere all'integrazione mediante cooptazione.

6. Se le cariche vacanti fossero tali da ridurre la composizione del Consiglio non consentendo la possibilità di deliberare, dovrà essere inviato entro trenta giorni l'avviso di convocazione dell'Assemblea per la nomina ex novo dell'intero Consiglio. Il predetto termine resta sospeso nei mesi di agosto e dicembre. L'Assemblea elettiva deve essere tenuta entro sessanta giorni dall'inizio dell'avviso di convocazione.

* Art. 15

Art. 8 - Consiglio direttivo: commissioni consultive e gruppi ad hoc

1. Il Consiglio direttivo potrà costituire, secondo il disposto dell'art.15 lettera d) dello Statuto, commissioni consultive e gruppi di lavoro *ad hoc*, che coprono di massima le seguenti aree:

- a) rapporti interni;
- b) problemi sindacali;
- c) assistenza e previdenza;
- d) cultura e formazione;
- e) Statuto e Regolamento;
- f) pensionati.

2. Ove ciò risulti utile, può costituire altre commissioni/gruppi *ad hoc* aventi altre finalità. Il Consiglio direttivo ha facoltà di nominare, sostituire o revocare, con motivazione, componenti e coordinatore durante il mandato.

3. Le commissioni sono strumenti consultivi ed istruttori degli Organi dell'Associazione; hanno capacità propositive con facoltà di documentazione e possono ricevere deleghe operative nell'ambito delle rispettive competenze. La loro composizione deve rispondere a criteri di professionalità e disponibilità e, in via subordinata, si avrà riguardo alla rappresentanza territoriale. Alle riunioni possono presenziare il Presidente dell'Associazione e/o un componente di Giunta.

* Art. 16

Art. 9 - Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva si riunisce di norma almeno ogni due mesi ovvero quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

2. Per la validità delle delibere, le convocazioni ed i verbali, valgono le medesime norme previste per il Consiglio direttivo. I verbali delle sedute di Giunta possono essere consultati dai componenti il Consiglio direttivo.

3. Nei casi di urgenza, la Giunta esecutiva esercita i poteri del Consiglio direttivo con delibera approvata dalla maggioranza dei componenti, sottoponendo le decisioni, per la ratifica, al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e comunque, non oltre i sessanta giorni.

* Art. 18

Art. 10 - Vice Presidente: attribuzioni specifiche

1. Ad uno dei Vice Presidenti eletti, il Consiglio conferisce, oltre agli altri incarichi istituzionali, le seguenti attribuzioni: sovrintendenza alle operazioni

contabili relative a patrimonio e gestione dell'Associazione; gestione delle incombenze amministrative e fiscali, predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuali, costituiti da stato patrimoniale e conto economico, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta esecutiva; conservazione dei documenti e dei registri contabili.

* Art. 2

Art. 11 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

1 Nelle imprese con oltre 15 dipendenti che applicano i contratti dei quali MANAGERITALIA è firmataria, possono essere costituite Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti (RSA).

2. L'Associazione può costituire, nell'ambito della propria giurisdizione in nome di MANAGERITALIA, le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti, ferma restando la competenza di MANAGERITALIA nel caso di aziende con dirigenti operanti nella competenza territoriale di più Associazioni.

3. Le RSA hanno la funzione di rappresentare i dirigenti di fronte all'azienda, nel quadro delle finalità perseguite da MANAGERITALIA, nonché di quelle derivanti dallo Statuto dei lavoratori, dai contratti collettivi e da ogni altra fonte normativa. Il mandato è svolto gratuitamente.

4. La composizione numerica delle RSA è così determinata:

- aziende che hanno fino a 10 dirigenti: 1 rappresentante;
- aziende che hanno da 11 a 20 dirigenti: da 1 a 3 rappresentanti;
- aziende che hanno da 21 a 50 dirigenti: 3 rappresentanti;
- aziende che hanno oltre 50 dirigenti: da 3 a 7 rappresentanti.

5. L'Associazione nomina le RSA sulla base delle designazioni effettuate dagli iscritti appartenenti alle singole aziende, sotto il controllo dell'Associazione stessa. I nominativi dei dirigenti investiti della rappresentanza sindacale sono comunicati dalla Associazione all'azienda interessata e all'organizzazione sindacale imprenditoriale competente per territorio.

6. La durata del mandato delle RSA è normalmente quadriennale e rinnovabile.